

La Revisione legale dei conti – D.Lgs 39/2010



**Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
della Provincia di Perugia**

Auditorium Agenzia delle Entrate – Perugia

5 febbraio 2016

Dott. Andrea Nasini



D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 Nuovo testo Unico sulla revisione Legale dei conti

- **Art 5:** Formazione Continua obbligatoria per gli iscritti nel Registro e per i Tirocinanti. In attesa di Regolamento attuativo;
- **Art. 8:** Revisori inattivi: sono iscritti in apposita sezione i revisori che:
 - non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni;
 - non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni;
 - insussistenza di obblighi formativi e controllo della qualità;
 - possibilità di passaggio previa frequentazione di un corso di almeno 60 ore (ad eccezione di coloro che hanno volontariamente svolto attività di formazione continua)

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 gennaio 2013 , n. 16



D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 Nuovo testo Unico sulla revisione Legale dei conti

- **Art 10:** Indipendenza e obiettività: Divieto di coinvolgimento nel processo decisionale;
 - Divieto di eseguire la Revisione legale in presenza di relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa.
 - Obbligo di adozione di procedure volte a ridurre rischi di autoriesame, interesse personale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la società di revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi.
 - Obbligo di adottare idonee procedure per prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza.
 - Obbligo di documentare tali procedure per poter essere assoggettati a controllo della qualità.



D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 Nuovo testo Unico sulla revisione Legale dei conti

- **Art 11:** Principi di revisione;
 - Obbligo di utilizzo dei principi di revisione adottati dalla Commissione europea;
 - Possibile adozione di Principi supplementari ;
- **Art. 12:** Elaborazione dei principi
 - Elaborati dagli ordini e dalle associazioni professionali interessati con una convenzione sottoscritta con il MEF.
- **ISA Italia:** adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato il 23/12/2014. Comprendono:
 - i principi di revisione internazionali (ISA) - versione Clarified 2009, integrati con considerazioni specifiche su disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano.
 - i principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified (Verifiche trimestrali; Responsabilità del Revisore sul giudizio di coerenza);
 - Un principio internazionale sul controllo di qualità (Isa Italia ISCQ1)

Obbligatori a partire dalle revisioni legali dei bilanci di esercizio chiusi al 31/12/2015



D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 Nuovo testo Unico sulla revisione Legale dei conti

- Art. 13, Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto
 - Incarico conferito dall'assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale. Durata 3 anni ad eccezione degli EIP.
 - Revoca solo per giusta causa che non può essere costituita dalla divergenza di opinioni fra Revisore e Direzione
 - Dimissioni nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal MEF
 - Risoluzione consensuale o per giusta causa definiti con regolamento dal MEF

Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 261 (revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale)

segue 



D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 Nuovo testo Unico sulla revisione Legale dei conti

Art. 4 Giusta causa

1. Costituiscono giusta causa di revoca:

- a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;

Tali ipotesi valgono anche nel caso di dimissioni del revisore legale



D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 Nuovo testo Unico sulla revisione Legale dei conti

Art. 4 Giusta causa

- d) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
- e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;
- f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;
- g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;
- h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.



D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 Nuovo testo Unico sulla revisione Legale dei conti

Art. 5 Dimissioni dall'incarico di revisione legale

- d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile;
 - e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo;
 - f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
 - g) la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;
 - h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.
2. Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.



D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 Nuovo testo Unico sulla revisione Legale dei conti

Art. 7 Risoluzione consensuale

1. Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale.
2. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione.
3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.



D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 Nuovo testo Unico sulla revisione Legale dei conti

Art. 20. Controllo della qualità: eseguito da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione, di informativa finanziaria e di bilancio, nonché di una formazione specifica in materia di controllo della qualità.

- Periodicità: 6 anni per revisione legale su enti non di interesse pubblico; 3 anni per quelle su enti di interesse pubblico;
- Include la valutazione della conformità:
 - ai principi di revisione;
 - ai requisiti di indipendenza applicabili,;
 - della quantità e qualità delle risorse impiegate;
 - dei corrispettivi per la revisione;
 - del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

Il MEF, riscontrati vizi nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può irrogare al responsabile della revisione legale: una sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione dal Registro per un periodo non superiore a cinque, la revoca di uno o più incarichi di revisione legale, il divieto di accettare nuovi incarichi di revisione per un periodo non superiore a tre anni o la cancellazione dal Registro